



# CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare)

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA ICI**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 37 DEL 31.03.1999  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 15 DEL 25.01.2000  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 43 DEL 28.03.2001  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 46 DEL 27.02.2002  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 60 DEL 24.03.2003  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 38 DEL 26.03.2007  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 124 DEL 19.12.2008  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 17 DEL 22.03.2010

## TITOLO I

### IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

#### Articolo 1

##### *Presupposto dell'imposta*

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

#### Articolo 2

##### *Definizione di fabbricato*

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione come risultante dalla dichiarazione di fine lavori ovvero se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato. E' da considerarsi comunque utilizzato un fabbricato dalla data di accatastamento con attribuzione di rendita.

#### Articolo 3

##### *Definizione di area fabbricabile*

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del D.P.R. 6 GIUGNO 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
3. Non sono considerate edificabili:
  - a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
  - b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
  - c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, attivi o in quiescenza, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Articolo 4

### *Definizione di terreno agricolo*

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché, alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.  
Sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI i piccoli appezzamenti (cosiddetti orticelli) coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa che non devono presentare una superficie fondiaria massima superiore a mq. 300.

## TITOLO II

### SOGGETTI DELL'IMPOSTA

## Articolo 5

### *Soggetti passivi*

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
4. **Per i contratti di locazione finanziaria sottoscritti dopo il 15/08/2009, entrata in vigore della L. 99/2009, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Per i contratti sottoscritti prima il 15/08/2009 continua ad applicarsi quanto previsto dal precedente comma 2.**

## Articolo 6

### *Soggetto attivo*

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune.
2. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa nelle forme e nei modi ammessi dalla normativa vigente.

## TITOLO III

### BASE IMPONIBILE

## **Articolo 7**

### *Base imponibile*

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo titolo.

## **Articolo 8**

### *Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto*

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
  - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
  - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
  - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (abitazioni, castelli e palazzi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti A/10 e C/1;
  - 140 volte per tutti i fabbricati iscritti nella categoria B (immobili per uso di alloggi collettivi).

## **Articolo 9**

### *Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico*

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale rilevante ai fini ICI, (determinata applicando al numero di vani dell'immobile la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato) moltiplicata per cento.

## **Articolo 10**

### *Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D*

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Non possono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati di cui al precedente comma, per i quali a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo gennaio dell'anno d'imposizione, la rendita proposta.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## **Articolo 11**

### *Base imponible degli altri fabbricati non iscritti in catasto*

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ma solo al recupero della maggiore imposta e relativi interessi, qualora la rendita attribuita dal catasto sia superiore a quella presunta sulla quale è stata versata l'imposta.

## **Articolo 12**

### *Base imponible delle aree fabbricabili*

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Il Consiglio Comunale, al fine di evitare il massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo salvo che il termine per l'approvazione del bilancio non venga fissato da norma statale in data successiva, può determinare un valore minimo di riferimento delle aree di cui al comma precedente ai soli fini del controllo dell'evasione.
3. Il valore minimo di riferimento, di cui al comma precedente, non costituisce, in via assoluta, presupposto di comunicazione ai sensi del successivo articolo 24, né motivo di richiesta di rimborso.

## **Articolo 13**

### *Base imponible delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio*

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del D.P.R. 6 GIUGNO 2001, n. 380, la base imponible è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla data di inizio dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione e fino alla data di ultimazione dei lavori, risultante dalla dichiarazione di fine lavori, ovvero dalla in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato
2. L'ufficio Tecnico nel rilasciare le concessioni edilizie o autorizzazioni indica espressamente se gli interventi di recupero sono effettuati a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), ed e) della legge 457/78 oppure a norma del D.P.R. 6 GIUGNO 2001, n. 380

## **Articolo 14**

### *Base imponibile dei terreni agricoli*

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

## **Articolo 15**

### *Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale*

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, attivi o in quiescenza, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente EURO 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti EURO 25.822,85 e fino a EURO 61.974,83 ;
  - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente EURO 61.974,83 e fino a EURO 103.291,38;
  - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente EURO 103.291,38 e fino a EURO 129.114,22.
2. Gli effetti di cui al comma 1 si applicano al valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma precedente, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

## **TITOLO IV**

### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA.**

#### **RIDUZIONI ESENZIONI E DETRAZIONI**

## **Articolo 16**

### *Determinazione delle aliquote*

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo salvo che il termine per l'approvazione del bilancio non venga fissato da norma statale in data successiva.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

## **Articolo 17**

### *Diversificazione tariffaria*

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato nonché nel caso di unità immobiliari sfitte al 1° gennaio o mai locate successivamente alla data di ultimazione dei lavori, risultante dalla dichiarazione di fine lavori concessa in locazione ad extracomunitari o a soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale
4. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e trasmessa al concessionario della riscossione qualora esista.

## **Articolo 18**

### *Determinazione dell'imposta*

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

## **Articolo 18-bis**

### *Esenzione per i fabbricati di enti non commerciali*

1. Sono esenti da ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o superficie, ed utilizzati dagli enti non commerciali, di cui all'art. 87, comma 1 lett. c del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) Assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
  - b) di religione o di culto di cui all'art. 16, lettera a, legge 20 maggio 1985 n. 222, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana

## **Articolo 19**

### *Riduzione per i fabbricati inagibili*

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità costituita da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

## **Articolo 20**

### *Nozione di abitazione principale*

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

## **Articolo 21**

### *Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale*

1. Sono equiparate all'abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota prevista per la prima casa e della relativa detrazione:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- 1-bis) Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6; conseguentemente alla base imponibile di tali pertinenze è applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale e qualora l'imposta dovuta per la sola abitazione principale sia inferiore all'importo della detrazione, la differenza può essere detratta sino alla concorrenza dell'imposta dovuta per le pertinenze come sopra individuate.
2. Al fini di cui alla lettera b) del comma 1), la determinazione di persona anziana sarà individuata con la delibera di approvazione delle aliquote.
3. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali (ai soli fini dell'applicazione della relativa aliquota) le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che devono prendere residenza nell'immobile medesimo.
3. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), potranno essere equiparati all'abitazione principale con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

## **Articolo 22**

### *Detrazione per l'abitazione principale*

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 104,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a EURO 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo a favore dei contribuenti assistiti dal Comune in via continuativa; dei contribuenti nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia; ai pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui reddito nell'anno precedente a quello di competenza, non deve superare l'ammontare che viene fissato annualmente nella deliberazione con la quale vengono stabilite le aliquote I.C.I. .
3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 258,23 EURO , e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche a favore di determinate categorie di soggetti che versino in situazioni particolari, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

#### **Articolo 23**

##### Versamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo esegue in autotassazione il versamento dell'imposta dovuta per l'anno di competenza entro il 16 giugno in acconto ed il 16 dicembre a saldo. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale dal contribuente. Il periodo d'imposta è frazionabile in dodici mensilità ed in caso di variazione nel corso del mese, risulta soggetto passivo d'imposta chi ne ha avuto il possesso per il maggior periodo nel mese.
2. Il soggetto passivo può effettuare il versamento dell'imposta dovuto per l'intero anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
3. Il pagamento dell'imposta è effettuato con l'arrotondamento dell'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si dà luogo a versamento dell'imposta qualora l'importo è inferiore ad €. 2,50. Tale importo non deve intendersi come franchigia.
5. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati, purché l'I.C.I. relativa all'immobile o agli immobili in questione, sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
6. Il contitolare che effettua il versamento deve comunicare all'ufficio:

- a) nomi dei contitolari e gli immobili per i quali effettua il versamento, con le relative quote di proprietà,
- b) l'espressa rinuncia a richiedere in futuro il rimborso di quanto versato anche per il contitolare,

### **Articolo 23-bis**

Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa

1. Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore devono effettuare, entro il termine di tre mesi dalla data in cui vi è il decreto di trasferimento, il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

### **Articolo 24**

*Dichiarazione*

1. A decorrere dal 2007, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I., fermi restando gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.
2. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione sino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali accertato con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio.
3. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico.
4. **La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine per l'invio telematico della dichiarazione Unico Persone fisiche.**

### **Articolo 24 bis**

*Norma transitoria*

**ABROGATO.**

### Articolo 25

Procedimento di accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versata in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del

ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dall'ente per la gestione dell'I.C.I..
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7. Le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, sono versate, con le modalità indicate nell'atto di accertamento stesso, entro il termine di 60 giorni. Decorso tale termine il Comune procede alla riscossione coattiva.
8. A garanzia dei diritti del contribuente il procedimento di accertamento delle violazioni alla normativa ICI deve avvenire nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 .
9. Al fine di evitare la duplicazione d' imposta, nel caso di variazione nel corso del mese di soggettività passiva che comporta lo stesso numero di giorni di proprietà, non si procede all' accertamento qualora il versamento sia stato eseguito da uno dei due soggetti tenuti al pagamento.
10. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro il 31 Dicembre 2006 da un contitolare per conto degli altri.
11. **In attuazione dell'art. 50 della Legge 449/1997 e dell'art. 3, comma 133, lett. I) della L. 662/1996, i versamenti tardivi effettuati dai contribuenti senza l'applicazione del ravvedimento operoso sono sanzionati nel seguente modo:**
  - a) **5% dell'importo tardivamente versato se il versamento viene effettuato entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza;**
  - b) **10% dell'importo tardivamente versato se il versamento avviene viene effettuato oltre 10 giorni dalla scadenza.**

## **Articolo 25-bis**

### *Modalità di effettuazione della riscossione*

1. L'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti e di velocizzare le fasi di acquisizione delle somme riscosse, può stabilire di effettuare la riscossione spontanea dell' I.C.I. con modalità diverse dal concessionario.
2. La predetta scelta può riguardare sia i versamenti in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune e quello direttamente presso la Tesoreria medesima, il pagamento tramite sistema bancario ed ulteriori e diverse modalità di pagamento.

## Articolo 26

### *Rateazione del pagamento delle imposte accertate*

1. Su specifica richiesta delle persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate la Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il funzionario responsabile alla rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di dodici rate, senza l'applicazione di interessi.
2. Sarà concessa, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione degli importi accertati fino ad un massimo di sedici rate mensili. Sugli importi oggetto di rateizzazione è prevista l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente.
3. Nel caso in cui il contribuente non versi due rate consecutive entro le scadenze stabilite, la rateizzazione decade con il conseguente avvio delle procedure previste per la riscossione coattiva.
4. Qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad €. 10.000,00 il contribuente è tenuto a presentare polizza fideiussoria a garanzia del pagamento del debito.

## Articolo 27

### *Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità*

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

## Articolo 28

### *Incentivi per il personale*

1. Al fine del potenziamento dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane. Il potenziamento dell'ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:
  - a) Incremento programmato del personale addetto;
  - b) Cura della formazione del personale esistente, erogazione di compensi incentivanti al personale addetto per la realizzazione di appositi progetti finalizzati all'attività di bonifica dati, creazione di banche dati, accertamento e recupero dell'evasione.
2. In applicazione del precedente comma, al personale addetto all'ufficio tributi potrà essere riservata, dopo attenta valutazione da parte della giunta, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, una quota relativa agli importi incassati a seguito dell'attività di accertamento e di controllo che si concluda senza un contenzioso, ovvero, in presenza di contenzioso, lo stesso, si risolva a favore del comune. Del provvedimento della giunta verrà data comunicazione al consiglio comunale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. In dette quote vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
3. L'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene con deliberazione della Giunta Municipale sulla base di un progetto preliminare proposto dal dirigente responsabile del tributo. La liquidazione del citato

compenso avviene con provvedimento del medesimo dirigente in conformità ai criteri fissati con la suindicata deliberazione e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso dirigente, ed approvata dalla Giunta nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

## **Articolo 29**

### **Misura degli interessi**

1. La misura annua del tasso di interesse da applicarsi in caso di recupero di differenza d'imposta **o di ritardato pagamento** è pari al tasso legale di interesse aumentato di 2,5 punti percentuali, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La stessa misura si applica per le somme riconosciute a rimborso a decorrere dalla data di eseguito versamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno sino alla data di predisposizione degli atti.

## **Articolo 30**

### **Importi minimi**

1. Non si dà luogo ad accertamento né a rimborso qualora l'importo della sola imposta sia inferiore o pari ad €. 10,00.
2. L'importo indicato al precedente comma, come accertabile o rimborsabile, si riferisce ad ogni singola annualità.
3. Qualora l'utente per più annualità abbia effettuato versamenti inferiori al dovuto per un importo pari od inferiore ad €. 10,00, si procede al recupero d'imposta, fermo comunque l'importo minimo complessivamente accertabile di €. 20,00.
4. Qualora l'utente per più annualità abbia effettuato versamenti superiori al dovuto per un importo pari od inferiore ad €. 10,00 per le singole annualità, si procede al rimborso dell'imposta se l'importo complessivo è pari o superiore ad €. 20,00.

## **Articolo 31**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

## **Articolo 32**

### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2009**<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il regolamento così come modificato dalla del. n. 17 del 22/03/2010 entra in vigore il 01/01/2010

2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.